ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 311

delle Comunità europee

45° anno

14 novembre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 2011/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito** 1

★ **Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea** 3

Regolamento (CE) n. 2013/2002 della Commissione, del 13 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

★ **Regolamento (CE) n. 2014/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 11

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/888/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, che autorizza la Germania e la Francia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 13

★ **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra** 15

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2002/889/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2002, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** *[notificata con il numero C(2002) 4372]* 16

2002/890/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2002, che modifica la decisione 1999/215/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di spago di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che chiude il procedimento nei riguardi di tali importazioni originarie dell'Arabia Saudita** 20

2002/891/CE:

★ **Decisione n. 2/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 28 ottobre 2002, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)** 22

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2002 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 1999, con regolamento (CE) n. 603/1999 ([2]), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

(2) Nell'ambito del medesimo procedimento, la Commissione, con decisione 1999/215/CE del 16 marzo 1999 ([3]), ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società ungherese Tiszai Vegyi Kombinat Rt (in appresso denominata «la società»).

(3) Le importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie dell'Ungheria esportate nella Comunità da questa società (codice addizionale Taric 8582) sono state esentate dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 603/1999.

B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO

(4) La Tiszai Vegyi Kombinat Rt ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.

(5) Di conseguenza, con decisione 2002/890/CE della Commissione ([4]), l'impegno di tale società è stato revocato ed il suo nome è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE.

C. DAZI DEFINITIVI

(6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con regolamento (CE) n. 603/1999.

(7) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping da istituire nei confronti delle esportazioni di prodotti fabbricati dalla società deve basarsi sui fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. A questo proposito, tenuto conto del fatto che il margine di dumping calcolato era inferiore al margine di pregiudizio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 26,4 % ad valorem, corrispondente al margine di dumping riscontrato [cfr. anche il considerando 26 del regolamento (CE) n. 603/1999].

D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999

(8) Alla luce di quanto precede, occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/1999, che elencano le società soggette a dazi antidumping e quelle esentate da tali dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 603/1999 è modificato come segue:

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).
([2]) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/2001 (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 1).
([3]) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/324/CE (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 65).
([4]) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

1) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Polonia	BZLP Bezalin	19,4	8450
	PAT Defalin s.a.	16,3	8569
	Industrial Chemistry Research Institute	12,8	8578
	Terplast sp. z.o.o.	6,1	8579
	WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o.	15,7	A091
	Tutte le altre società	20,3	8900
Repubblica ceca	Tutte le altre società	24,8	8900
Ungheria	Tiszai Vegyi Kombinat Rt	26,4	8582
	Tutte le altre società	32,9	8900»

2) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	Juta a.s.	8596
	Lanex s.a.	8580
Ungheria	Partium '70 Rt	8581
	Elso Magyar Kenderfono Rt	8583»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. MIKKELSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002 DEL CONSIGLIO
dell'11 novembre 2002
che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma, e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

vista la risoluzione del Comitato delle regioni ([4]),

considerando quanto segue:

(1) In occasione di gravi catastrofi, la Comunità dovrebbe dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, a ripristinare rapidamente condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate. Il sostegno dovrebbe principalmente essere mobilizzato in caso di catastrofi naturali.

(2) Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei rischi e il ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento supplementare da distinguere dagli altri strumenti comunitari esistenti, che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, a mobilitare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche.

(3) La solidarietà europea dovrebbe manifestarsi anche nei confronti degli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea. L'applicazione del presente regolamento a tali Stati necessita di far ricorso all'articolo 308 del trattato.

(4) L'aiuto comunitario dovrebbe integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe.

(5) In conformità con il principio di sussidiarietà, gli interventi sulla base di questo strumento dovrebbero essere limitati alle gravi catastrofi che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia.

(6) Dovrebbe essere considerata «grave catastrofe», ai sensi del presente regolamento, qualsiasi catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del reddito nazionale lordo (RNL). Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo gravi, non raggiungono le soglie stabilite, si possono inoltre autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora un paese limitrofo ammissibile sia colpito dalla stessa catastrofe o qualora la maggior parte della popolazione di una regione specifica sia colpita da una catastrofe con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini.

(7) L'intervento comunitario non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in base al principio «chi inquina paga», sono in primo luogo responsabili dei danni da loro provocati, né scoraggiare le azioni di prevenzione al livello degli Stati membri e della Comunità.

(8) Il presente strumento dovrebbe in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilizzare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile. Le procedure amministrative dovrebbero essere conseguentemente adattate ed essere ridotte allo stretto necessario. A tal fine il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso, il 7 novembre 2002, un accordo interistituzionale sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

([1]) Proposta della Commissione del 20 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Parere espresso il 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Parere espresso il 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([4]) Risoluzione espressa il 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(9) Può essere auspicabile per lo Stato beneficiario far partecipare le autorità regionali o locali, nel rispetto delle loro disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie, alla conclusione e all'applicazione delle convenzioni di attuazione, fermo restando che lo Stato beneficiario rimane ad ogni modo responsabile dell'attuazione della sovvenzione, della gestione e del controllo delle operazioni sostenute dal finanziamento comunitario.

(10) Le modalità di attuazione di questo strumento dovrebbero essere adeguate all'emergenza della situazione.

(11) Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione ([1]), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ([2]), del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ([3]), del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ([4]), del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ([5]), del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione ([6]), del regolamento (CEE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare ([7]), del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 ([8]), del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ([9]), del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ([10]); i danni risarciti ai sensi di strumenti comunitari e internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo di un intervento di questo strumento.

(12) Nella fase di attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, è opportuno garantire la massima trasparenza nonché un controllo adeguato dell'utilizzo degli stanziamenti.

(13) È necessaria una gestione finanziaria prudente affinché la Comunità possa intervenire qualora diverse catastrofi di particolare gravità si verifichino nello stesso anno.

(14) In casi eccezionali e a seconda della disponibilità delle risorse finanziarie di questo strumento nell'anno in cui si verifica la catastrofe, occorre prevedere eventuali sovvenzioni supplementari da parte di questo strumento nel quadro del Fondo dell'anno successivo.

(15) È necessario che sia fissata una data limite per l'impiego del sostegno finanziario concesso e che gli Stati beneficiari giustifichino l'utilizzazione del sostegno ricevuto. Il sostegno ricevuto, successivamente recuperato da terzi o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni dovrebbe essere recuperato.

([1]) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).
([2]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).
([3]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
([4]) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).
([5]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).
([6]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).
([7]) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 33).
([8]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
([9]) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).
([10]) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

(16) In ragione di circostanze eccezionali, occorre prevedere che gli Stati colpiti da catastrofi a partire dall'estate 2002 possano beneficiare dell'intervento di questo strumento.

(17) Ai fini della rapida erogazione dell'intervento ai paesi colpiti dalle recenti inondazioni, è estremamente urgente adottare il presente strumento; è pertanto necessario prevedere una deroga al termine di 6 settimane per l'esame da parte dei parlamenti nazionali, di cui alla parte I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di seguito denominato «Fondo», il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato «Stato beneficiario», il Fondo può intervenire principalmente qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati.

2. Ai sensi del presente regolamento è considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni stimati a oltre 3 miliardi di EUR, a prezzi 2002, o superiori allo 0,6 % del RNL di detto Stato.

In via eccezionale può beneficiare dell'intervento del Fondo anche uno Stato membro o uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, limitrofo, che sia stato colpito dalla stessa catastrofe.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, potrebbe altresì beneficiare dell'intervento del Fondo, anche se le soglie stabilite al paragrafo 1 non sono raggiunte, una regione colpita da una catastrofe straordinaria, principalmente una catastrofe naturale, che abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. L'intervento totale ai sensi del presente comma è limitato a non più del 7,5 % della dotazione annua del Fondo. Si presterà particolare attenzione alle regioni distanti o isolate, come le regioni insulari e ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. La Commissione esamina col massimo rigore le richieste presentate ai sensi del presente comma.

Articolo 3

1. L'intervento del Fondo è concesso sotto forma di sovvenzione. Per ogni catastrofe riconosciuta è concessa a uno Stato beneficiario un'unica sovvenzione.

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, secondo la natura della catastrofe, i seguenti interventi di emergenza:

a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione;

c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale;

d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali.

3. I pagamenti a titolo del Fondo si limitano in linea di principio a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e devono essere recuperati qualora i costi sostenuti per indennizzare il danno siano in seguito coperti da terzi conformemente all'articolo 8.

Articolo 4

1. Non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe, lo Stato può presentare alla Commissione una domanda d'intervento del Fondo fornendo tutte le informazioni disponibili in merito fra l'altro:

a) ai danni totali provocati dalla catastrofe e al suo impatto sulla popolazione e sull'economia in questione;

b) alla stima dei costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3;

c) alle altre fonti di finanziamento comunitarie;

d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata che può intervenire per indennizzare la riparazione dei costi sostenuti per indennizzare in danni.

2. Sulla base di queste informazioni e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato interessato, la Commissione valuta se sussistono i requisiti per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo proposto per l'eventuale sovvenzione nel minor tempo possibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto dell'importo annuo del Fondo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell'anno.

La Commissione si accerta che alle domande presentate dagli Stati venga riservato un trattamento equo.

3. La Commissione presenta all'autorità di bilancio le proposte necessarie all'autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti. Tali proposte comprendono tutte le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 e tutte le altre informazioni pertinenti in possesso della Commissione, la prova che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2 e il giustificativo degli importi proposti.

4. Quando gli stanziamenti sono messi a disposizione da parte dell'autorità di bilancio, la Commissione adotta una decisione di concessione della sovvenzione. Detta sovvenzione viene versata immediatamente e in un'unica rata allo Stato beneficiario dopo che sia stata firmata la convenzione di cui all'articolo 5.

5. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data indicata al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Nel rispetto delle disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie dello Stato beneficiario e della Comunità, la Commissione e lo Stato beneficiario, concludono una convenzione di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. Tale convenzione descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo.

2. La Commissione vigila affinché gli obblighi che derivano agli Stati membri dal presente regolamento siano assunti anche dagli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea nel quadro degli accordi o degli strumenti pertinenti.

3. La responsabilità di selezionare le singole azioni e di porre in atto la sovvenzione nel quadro della convenzione incombe allo Stato beneficiario, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, dalla decisione di concessione e dalla convenzione. Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione condivise o decentrate.

Articolo 6

1. Lo Stato beneficiario è responsabile del coordinamento tra la partecipazione del Fondo alle operazioni di cui all'articolo 3, da un parte, e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti di finanziamento comunitario, dall'altro.

2. Le operazioni sovvenzionate a titolo del presente regolamento non beneficiano di un intervento dei Fondi e degli strumenti disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1164/94, (CE) n. 1260/1999, (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999, (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 2760/98, (CE) 555/2000, (CE) n. 2236/1995, e sono conformi al regolamento (CE) n. 1266/1999. Lo Stato beneficiario provvede ad applicare tale disposizione.

3. I danni risarciti ai sensi di strumenti comunitari o internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo di un intervento del Fondo.

Articolo 7

Le operazioni oggetto di un finanziamento da parte del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli atti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle azioni comunitarie e agli strumenti di assistenza della preadesione.

Articolo 8

1. La sovvenzione è utilizzata entro un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha erogato la sovvenzione. La quota parte di sovvenzione che non sia stata interamente impiegata entro tale termine e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

2. Entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenta una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese inerenti all'impiego della sovvenzione. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le azioni di cui trattasi, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi. La relazione riporta le misure di prevenzione decise e prospettate dallo Stato beneficiario per ridurre la portata dei danni ed evitare, nella misura del possibile, la ripetizione di tali catastrofi.

Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.

3. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia coperto anche da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nella sovvenzione concessa.

Articolo 9

La domanda e la decisione di concessione della sovvenzione a titolo del Fondo, nonché la convenzione finanziaria, le relazioni e gli eventuali altri documenti inerenti, sono espressi in euro.

Articolo 10

1. In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui la catastrofe si verifica, sia nell'esercizio successivo.

2. Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, la Commissione chiede allo Stato beneficiario di rimborsare un importo corrispondente della sovvenzione.

Articolo 11

Le decisioni di finanziamento, nonché le convenzioni e i contratti che ne derivano, prevedono un controllo da parte della Commissione, eseguito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e verifiche effettuate sul posto dalla Commissione e dalla Corte dei conti, secondo le procedure in vigore.

Articolo 12

La Commissione, anteriormente al 1º luglio, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del Fondo dell'anno precedente. Tale relazione contiene in particolare informazioni relative agli articoli 3, 4 e 8.

Articolo 13

In deroga al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri e gli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea colpiti da catastrofi, quali definite all'articolo 2, verificatesi a partire dal 1º agosto 2002 possono chiedere un intervento del Fondo nei due mesi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. MIKKELSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2013/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	58,0
	096	41,4
	204	54,7
	999	51,4
0707 00 05	052	103,8
	628	147,3
	999	125,6
0709 90 70	052	86,2
	999	86,2
0805 20 10	204	79,6
	999	79,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,0
	999	62,0
0805 50 10	052	68,9
	388	52,4
	600	81,6
	999	67,6
0806 10 10	052	134,5
	400	310,8
	508	372,9
	999	272,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	113,5
	400	73,3
	404	110,5
	512	69,8
	999	91,8
0808 20 50	052	106,1
	400	133,9
	720	28,4
	999	89,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 ([2]), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20.
([3]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
([4]) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Resine epossidiche, sotto forma di pastiglie cilindriche, la cui lunghezza non supera il diametro, composte di polvere compressa Queste materie plastiche sono impiegate per il rivestimento dei semiconduttori e dei circuiti integrati elettronici	3926 90 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90, 3926 90 99 Le materie plastiche presentate in forma di pastiglie cilindriche non possono essere considerate come una forma primaria delle voci da 3901 a 3914, ai sensi della nota 6 del capitolo 39

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

che autorizza la Germania e la Francia ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2002/888/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando quanto segue:

(1) Con due domande trasmesse alla Commissione rispettivamente il 28 dicembre 2001 e il 7 gennaio 2002, la Germania e la Francia hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativa alla costruzione e alla manutenzione di taluni ponti di frontiera sul Reno.

(2) Con lettera del 25 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche e francesi di precisare la portata della deroga sollecitata.

(3) Con lettera della autorità tedesche del 19 giugno 2002, sottoscritta dalle autorità francesi e registrata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2002, le precisazioni richieste a complemento delle domande iniziali sono state fornite alla Commissione.

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda, così completata, della Germania e della Francia, con lettera del 31 luglio 2002.

(5) I ponti di frontiera sul Reno in questione sono i ponti che saranno costruiti in futuro che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade federali di grande comunicazione, in Germania.

(6) La misura di deroga sollecitata dalla Germania e dalla Francia mira a considerare che, per la costruzione e la manutenzione dei ponti in questione, il limite territoriale tra la Germania e la Francia, applicabile in materia di IVA, è situato a metà di ciascun ponte.

(7) In assenza di una misura particolare, il luogo d'imposizione IVA per i lavori di costruzione e di manutenzione sui ponti di frontiera dipende dal limite territoriale geografico tra i due Stati membri, che è situato nel punto di massima profondità del fiume. Oltre alle difficoltà che si presenterebbero, sul piano pratico, per determinare tale limite, esso si modifica con il tempo. Il regime IVA applicabile ai lavori di costruzione o di manutenzione dei ponti di frontiera si presenta pertanto molto complesso per gli operatori che effettuano tali lavori.

(8) La deroga richiesta, che mira a fissare il limite territoriale tra la Germania e la Francia a metà di ciascun ponte di frontiera, è pertanto destinata a semplificare la riscossione dell'imposta relativa alla costruzione o alla manutenzione di tali ponti.

(9) La misura di deroga non ha per effetto di diminuire la base imponibile IVA. Essa non incide pertanto sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).
[2] Proposta dell'11 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Germania e la Francia sono autorizzate, per i ponti di frontiera sul Reno di cui all'articolo 2, a fissare il limite territoriale tra i due Stati a metà di ciascun ponte in questione, per quanto riguarda il luogo d'imposizione IVA sulle forniture di beni e servizi nonché sull'acquisto intracomunitario e l'importazione di beni destinati ai lavori di costruzione o di manutenzione di tali ponti, comprendenti anche il servizio di manutenzione durante il periodo invernale e la pulitura corrente.

Articolo 2

I ponti di frontiera sul Reno, cui si applica la presente decisione, sono i ponti che saranno costruiti e che serviranno a collegare la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di autostrade e di strade nazionali in Francia, con la rete stradale pubblica, al di fuori della rete di strade di grande comunicazione, in Germania.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

Il protocollo addizionale dell'accordo europeo con la Repubblica di Lettonia sugli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca, che il Consiglio ha deciso di concludere il 17 dicembre 2001 ([1]), entra in vigore il 1º novembre 2002, essendo state completate, in data 30 settembre 2002, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 3 di detto protocollo.

([1]) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 22.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2002

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2002) 4372]

(I testi in lingua greca, spagnola, francese, olandese, tedesca, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/889/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1] (nel prosieguo «la direttiva»), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) La Grecia, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia hanno definito programmi di azioni volti a eradicare organismi nocivi ai vegetali, introdotti nei loro territori. Tali programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo. Tali paesi hanno chiesto la partecipazione finanziaria della Comunità a detti programmi entro il termine stabilito nella direttiva.

(3) Le informazioni tecniche fornite dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. Tali informazioni sono state esaminate anche dal comitato fitosanitario permanente. La Commissione ha concluso che sussistevano le condizioni per la concessione di una partecipazione finanziaria.

(4) Di conseguenza, è opportuno concedere una partecipazione finanziaria a copertura delle spese dei suddetti programmi.

(5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili. Ad esclusione dei programmi per i quali deve essere applicato un tasso degressivo, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la partecipazione finanziaria della Comunità ai fini della presente decisione deve essere fissata, in generale, al 50 %, tenendo presente che i programmi sono stati trattati in modo equo.

(6) Per alcuni programmi in corso in Austria e in Portogallo è stato concesso un prolungamento del periodo in cui devono essere attuate le misure di eradicazione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva in quanto l'esame della situazione ha indicato che l'obiettivo di tali misure di eradicazione dovrebbe essere conseguito entro un periodo ragionevole. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi è stata decrescente, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva.

(7) Le spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia prese in considerazione ai fini della presente decisione, riguardano direttamente le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva.

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
[2] GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

(8) La partecipazione di cui all'articolo 2 della presente direttiva non esclude altre misure adottate o da adottare che siano necessarie ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione.

(9) La presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in questione sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati.

(10) Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio [1], le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per il controllo finanziario di tali misure sono applicabili gli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'importo totale della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 è di 1 344 247 EUR.

2. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma di eradicazione e per ogni anno di attuazione di tali programmi sono indicati nell'allegato della presente decisione.

3. La partecipazione finanziaria massima della Comunità per gli Stati membri interessati risulta la seguente:

— 1 472 EUR per quanto riguarda la Grecia,

— 97 017 EUR per quanto riguarda la Spagna,

— 377 571 EUR per quanto riguarda la Francia,

— 64 374 EUR per quanto riguarda i Paesi Bassi,

— 57 873 EUR per quanto riguarda l'Austria,

— 662 793 EUR per quanto riguarda il Portogallo,

— 83 147 EUR per quanto riguarda la Finlandia.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla comparsa e all'eradicazione degli organismi nocivi in questione.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 dev'essere compresa in una domanda contenente (informazioni obbligatorie):

a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo in questione e informazioni particolari circa la data in cui è stata sospettata o confermata la presenza nonché la presunta origine della comparsa;

b) una copia della notifica della presenza o della comparsa dell'organismo in questione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE;

c) le misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro l'organismo nocivo in questione, la durata prevista di tali misure ed eventualmente i risultati ottenuti, il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che è o sarà sovvenzionata con stanziamenti pubblici. La durata delle misure non potrà essere superiore a due anni a decorrere dalla data della scoperta della presenza dell'organismo nocivo in questione, salvo casi particolari debitamente giustificati;

d) informazioni sulle ispezioni, i test e le altre azioni attuate, al fine di determinare la natura e la portata della comparsa dell'organismo nocivo in questione, incluso il relativo metodo applicato;

e) l'avviso regolamentare della richiesta di trattamenti quali la distruzione, la disinfezione, la disinfestazione, la sterilizzazione e altri trattamenti da effettuare nonché una descrizione e una valutazione ufficiale dei risultati ottenuti, compresa la descrizione dei metodi utilizzati per tali trattamenti;

f) informazioni sull'identità delle forniture, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE o, in caso di impossibilità, i motivi per i quali tali forniture non possono essere identificate.

3. Gli Stati membri presentano inoltre l'elenco degli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie per la lotta contro gli organismi nocivi in questione e la parte di tali importi sovvenzionata con stanziamenti pubblici. Per ogni tipo di misura occorrerà fornire,

a) per le ispezioni e le analisi di cui al paragrafo 2, lettera d), una tabella riepilogativa che indichi, tra l'altro, la data, il luogo e il costo unitario rispettivo;

b) per i trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera e), l'elenco delle aziende/luoghi trattati nonché la quantità di vegetali/superfici trattati.

Articolo 4

La Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese e la Repubblica finlandese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Sezione I

Programmi che beneficiano di una partecipazione finanziaria della Comunità pari al 50 % della spesa ammissibile

Stato membro	Organismo nocivo combattuto	Vegetali colpiti	Anno	Spesa ammissibile (EUR)	Importo massimo della partecipazione comunitaria (EUR) per programma
Grecia	Citrus tristeza virus	Citrus	2001	2 943	1 472
Spagna	Erwinia amylovora	Mela, pera	2000	135 602	67 801
			2001	58 431	29 216
Francia	Ralstonia solanacearum	Patata	2000 e 2001	755 141	377 571
Paesi Bassi	Ralstonia solanacearum	Pelargonium	2001	128 747	64 374
Finlandia	Bemisia tabaci	Euphorbia pulcherrima	2000	166 294	83 147

Sezione II

Programmi con tassi della partecipazione finanziaria della Comunità degressivamente differenti

Stato membro	Organismo nocivo combattuto	Vegetali colpiti	Anno	a (*)	Spesa ammissibile (EUR)	Tasso	Importo massimo della partecipazione comunitaria (EUR) per anno/programma
Austria	Erwinia amylovora	Mela, pera, altre Rosacee	2000	3	144 682	40	57 873
Portogallo	Bursaphelenchus xylophilus	Alberi del genere Pinus	2001	3	1 656 982	40	662 793

(*) a = Anno di attuazione del programma di eradicazione

Importo totale della partecipazione comunitaria	1 344 247 EUR

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2002

che modifica la decisione 1999/215/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di spago di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che chiude il procedimento nei riguardi di tali importazioni originarie dell'Arabia Saudita

(2002/890/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ([2]), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 1999, con regolamento (CE) n. 603/1999 ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/2001 ([4]), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

(2) Nell'ambito del medesimo procedimento, la Commissione, con decisione 1999/215/CE ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 2000/324/CE ([6]), ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società ungherese Tiszai Vegyi Kombinat Rt (in appresso denominata «la società»).

B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO

(3) A seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali, la società ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno. Di conseguenza, il suo nome va depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE.

C. MODIFICA DELLA DECISIONE 1999/215/CE

(4) Alla luce di quanto precede, occorre modificare l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/324/CE.

(5) Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2011/2002 ([7]), ha revocato l'esenzione dai dazi antidumping accordata alle esportazioni di prodotti fabbricati dalla società e ha istituito un dazio antidumping definitivo nei loro confronti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È revocato l'impegno della Tiszai Vegyi Kombinat Rt.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
([2]) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.
([3]) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1.
([4]) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 1.
([5]) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34.
([6]) GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 65.
([7]) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE è sostituito dal testo seguente:

«1. Sono accettati gli impegni offerti dai produttori qui di seguito menzionati, nell'ambito dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni nella Comunità di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	Juta a.s. Lanex a.s.	8596 8580
Ungheria	Partium '70 Rt Elso Magyar Kenderfono Rt	8581 8583»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE N. 2/2002
DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE
del 28 ottobre 2002
che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

(2002/891/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, sulle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 ([1]), le disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» e i metodi della cooperazione amministrativa, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2000.

(2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

(3) L'articolo 38, paragrafo 8, del suddetto protocollo prevede che tali deroghe siano concesse automaticamente entro un contingente annuo di 8 000 t per le conserve e di 2 000 t per i filetti di tonno.

(4) Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha assegnato una quota di tali contingenti a sei Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, qui di seguito denominati «Stati ACP» ([2]).

(5) Per consentire un'efficace e piena utilizzazione del contingente disponibile, gli Stati ACP hanno presentato il 18 giugno 2002 una richiesta di nuova deroga globale, valida per tutti gli Stati ACP e riguardante gli interi quantitativi annui, vale a dire 8 000 t per le conserve e di 2 000 t per i filetti di tonno, importati nella Comunità dal 1º ottobre 2002 al 28 febbraio 2005.

(6) Per garantire che gli operatori possano continuare a beneficiare delle deroghe, gli Stati ACP hanno inoltre richiesto che le singole decisioni ancora in vigore il 1º ottobre 2002 vengano abrogate, poiché a decorrere da tale data le deroghe concesse dalle singole decisioni rientreranno nella nuova decisione globale.

(7) La deroga viene richiesta ai sensi delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 1, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 8, e a condizione che le attuali decisioni vengano abrogate, i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo concesso automaticamente su domanda degli Stati ACP.

(8) Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 8, è pertanto possibile concedere agli Stati ACP una nuova deroga globale riguardante le conserve e i filetti di tonno per i quantitativi e periodi richiesti.

(9) I quantitativi per i quali è stata concessa una deroga vanno gestiti dalla Commissione in collaborazione con le autorità doganali degli Stati membri e degli Stati ACP. A tal fine occorre adottate norme dettagliate,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE, le conserve e i filetti di tonno della voce SA ex 16.04, prodotti negli Stati ACP utilizzando tonno non originario, sono considerati originari di tali Stati alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione, importati nella Comunità dagli Stati ACP nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 28 febbraio 2005.

([1]) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

([2]) Decisione n. 1/2000 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 18 ottobre 2000, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 89); decisione n. 4/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 27 giugno 2001, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 192 del 14.7.2001, pag. 27); decisione n. 5/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 7 dicembre 2001, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tenere conto della particolare situazione della Côte d'Ivoire e di Papua Nuova Guinea per quanto concerne la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 31); decisione n. 1/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 26 giugno 2002, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di filetti di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 172 del 2.7.2002, pag. 65).

Articolo 3

1. I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

3. Le domande di prelievo vanno trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

4. La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

5. Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa quanto prima nel contingente corrispondente.

6. Se i quantitativi richiesti superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

7. Fintanto che le rimanenze lo consentono, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi disponibili.

Articolo 4

1. Le autorità doganali degli Stati ACP adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati ai sensi della presente decisione devono farvi riferimento.

2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di tali Stati inviano alla Commissione, tramite il segretariato del gruppo ACP, un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

— Excepción — Decisión nº 2/2002

— Undtagelse — afgørelse nr. 2/2002

— Abweichung — Beschluss Nr. 2/2002

— Παρέκκλιση — Απόφαση αριθ. 2/2002

— Derogation — Decision No 2/2002

— Dérogation — Décision nº 2/2002

— Deroga — decisione n. 2/2002

— Afwijking — Besluit nr. 2/2002

— Derrogação — Decisão n.º 2/2002

— Poikkeus — päätös N:o 2/2002

— Undantag — beslut nr 2/2002.

Articolo 6

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

1. Sono abrogate le seguenti decisioni:

— decisione n. 4/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 27 giugno 2001, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04),

— decisione n. 5/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 7 dicembre 2001, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tenere conto della particolare situazione della Côte d'Ivoire e di Papua Nuova Guinea per quanto concerne la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04),

— decisione n. 1/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 26 giugno 2002, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04).

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, chiedendo di beneficiare di una delle decisioni di cui al paragrafo 1, tale riferimento si intende fatto alla presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º ottobre 2002.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2002.

Per il comitato di cooperazione doganale ACP-CE

I presidenti

Robert VERRUE

Edwin P.J. LAURENT

ALLEGATO

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (in tonnellate)
09.1635	ex 16.04	Conserve di tonno	1.10.2002-30.9.2003	8 000
			1.10.2003-30.9.2004	8 000
			1.10.2004-28.2.2005	3 333
09.1636	ex 16.04	Filetti di tonno	1.10.2002-30.9.2003	2 000
			1.10.2003-30.9.2004	2 000
			1.10.2004-28.2.2005	833